

Promemoria e aggiornamento fiscale e contabile n° 9/2009 del 15 maggio 2009

DICHIARAZIONE ICI

Decreto del direttore generale delle Finanze del 12 maggio 2009

E' stato approvato il modello Ici per l'anno 2008 tuttavia l'obbligo di presentazione della dichiarazione Ici sussiste ormai solo nei pochi casi sotto elencati, in quanto i Comuni possono accedere direttamente alle informazioni contenute nella banca dati catastale:

- in presenza di immobili che godono di riduzione dell'imposta (come nel caso di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, o di terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale);
- in presenza di immobili oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il modello unico informatico (MUI), adoperato dai notai per registrare, trascrivere, iscrivere, annotare nei registri immobiliari e per le volture catastali di atti relativi a diritti sugli immobili (ad esempio, gli immobili situati nei Comuni dove le funzioni catastali sono delegate alle province autonome di Trento e Bolzano);
- quando il Comune non è in grado di acquisire le informazioni necessarie per il corretto adempimento dell'obbligo (per esempio se l'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria, se il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa o se l'area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato).

La dichiarazione ICI va presentata, entro gli stessi termini validi per quella dei redditi, al Comune dove sono ubicati gli immobili. Se gli immobili posseduti sono ubicati in più comuni, va presentato un singolo modello per ciascun comune. Se l'immobile è ubicato nel territorio di più comuni, lo stesso si considera situato in quello dove si trova la maggior parte della sua superficie.

La dichiarazione può essere spedita in busta all'ufficio Tributi del Comune chiusa con la dicitura "Dichiarazione ICI 2008", con raccomandata senza ricevuta di ricevuta di ritorno, oppure consegnata a mano allo stesso ufficio che dovrà rilasciare apposita ricevuta. In caso di spedizione per raccomandata si considera come data di presentazione quella di consegna all'ufficio postale.

I Comuni possono stabilire anche altre modalità di trasmissione, che dovranno però adeguatamente comunicare ai cittadini.

RIVALUTAZIONE AMMESSA ANCHE PER GLI IMPIANTI INFISSI AL SUOLO

Circolare n. 22 del 06/05/09

L'Agenzia Entrate ha fornito precisazioni in riferimento alla possibilità di rivalutare i beni immobili delle imprese ai sensi dell'articolo 15 del DL 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009.

Dopo aver ricordato che il comma 16 dell'articolo 15 del decreto legge riconosce la possibilità di effettuare la rivalutazione esclusivamente sui "beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa", l'Agenzia precisa che, ai sensi dell'articolo 812 del codice civile, sono considerati immobili "gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo". Ne deriva che possono essere rivalutati anche gli impianti e i macchinari infissi al suolo ossia quelli che non possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità.

L'Agenzia precisa inoltre che la rivalutazione può essere effettuata solo sui "beni immobili" che risultano iscritti nello stato patrimoniale alla voce B. II (Immobilizzazioni materiali). Ne consegue che nel caso di acquisizione di un diritto reale su un immobile diverso dalla proprietà, come ad esempio diritto di superficie, la rivalutazione potrà essere eseguita a condizione che tale diritto risulti correttamente contabilizzato nella predetta voce di bilancio unitamente all'immobile ivi realizzato.

IMPEGNO DELLA GUARDIA DI FINANZA PER LA RICERCA DEI FONDI DEGLI EVASORI

Circolare del Comando generale della Guardia di finanza n. 15554/2009 del 8 maggio 2009

Il Comando generale della Guardia di finanza ha istruito il Corpo sulle modalità d'effettuazione dei controlli nell'ambito della collaborazione con Equitalia.

Sono previsti 900 interventi, entro la fine del 2009, a tutela della riscossione tributaria: il 20% saranno azioni di forza pubblica al fianco di Equitalia per attività di pignoramento; il resto degli interventi sarà dedicato ad accertamenti patrimoniali per l'individuazione non di violazioni fiscali (almeno in prima battuta) ma di beni e valori in possesso del debitore verso l'erario, su cui Equitalia possa far valere la pretesa creditoria.

L'individuazione dei contribuenti da sottoporre a questi interventi verrà svolta da Equitalia tra i debitori erariali di somme superiori a 25mila euro.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo **Promemoria** che ricordiamo essere un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti contabili, fiscali e societari obbligatori.

Cordiali saluti.